



ISTITUTO COMPRENSIVO GUARDIA P.SE-BONIFATI "G. CISTARO"
Scuola dell'Infanzia, Primaria, Secondaria di 1° grado Distretto Scolastico n° 23 - Via A. Moro – Tel0982608011
C.M. CSIC86100N – Cod. Fisc. 86002130788
E-mail: csic86100n@istruzione.it Pec: csic86100n@pec.istruzione.it Sito web: <https://www.icguardiapiemontese.edu.it>
87020 GUARDIA PIEMONTESE (CS)

Prot. e data vedi segnatura

Al Personale Docente con contratto a Tempo Determinato fino al termine delle lezioni (09.06.2027)-fino al termine attività didattiche (30.06.2027)

**Al Funzionario E.Q.
SEDE**

Agli atti della scuola

Oggetto: Informativa sulla fruizione delle ferie per il personale docente con contratto a tempo determinato fino al termine delle lezioni e delle attività didattiche.

Considerato che le ferie sono un diritto costituzionalmente garantito, irrinunciabile e non monetizzabile, essenziale per il recupero delle energie psicofisiche, si informa il personale docente con contratto a T.D. (sino al 30/06 o 31/08) sulle corrette modalità di fruizione del congedo. Si richiama, in particolare, la normativa vigente che ha abolito la monetizzazione delle ferie per il personale a tempo determinato. Nello specifico:

- ✓ **Art. 55 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013) recita:** *“Il personale docente di tutti i gradi di istruzione (e senza alcuna distinzione fra docenti di ruolo e docenti a tempo determinato) fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell’anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a 6 giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”.*
- ✓ **D.L. 6 luglio 2012, n. 95, art. 5 comma 8, modificato dall’art. 54 della L. 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013) recita:** *“Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche [...] sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. [...] Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.*
- ✓ **L’art. 38 del CCNL – Comparto Istruzione e Ricerca 2019/21 così recita:** *“Art. 38 Ferie 1. L’art. 13, comma 15 del CCNL 29/11/2007, è così sostituito: “15. Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative.”*

- ✓ **A seguire anche la dichiarazione congiunta n. 2 allegata al Contratto sopra citato che testualmente recita:** *“In relazione a quanto previsto all’art. 38 (Ferie) le parti si danno reciprocamente atto che, in base alle circolari applicative di quanto stabilito dall’art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012 convertito nella legge n. 135 del 2012 (MEF-Dip. Ragioneria Generale dello Stato prot. 77389 del 14/09/2012 e prot. 94806 del 9/11/2012- Dip. Funzione Pubblica prot. 32937 del 6/08/2012 e prot. 40033 dell’8/10/2012), all’atto della cessazione del servizio le ferie non fruita sono monetizzabili solo nei casi in cui l’impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente come le ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio per maternità o paternità. Resta fermo, inoltre, anche quanto previsto dall’art. 1, commi 54, 55 e 56 della legge n. 228 del 2012.*

In considerazione di quanto premesso, si invitano i docenti con contratto a T.D. ad attenersi alle seguenti disposizioni per la fruizione delle ferie:

- **Periodi di sospensione:** Le ferie devono essere richieste prioritariamente durante i periodi di sospensione delle lezioni (Natale, Pasqua, Carnevale, ponti e dal termine delle lezioni al 30 giugno, compatibilmente con le attività programmate).
- **Ferie durante le lezioni:** Come previsto dal contratto, è possibile richiedere fino a un massimo di 6 giorni di ferie (se maturati) anche durante le attività didattiche.
- **Contratti al 30 giugno e/o fino al termine delle attività didattiche: La mancata richiesta volontaria non dà diritto alla relativa monetizzazione.** L'indennità sostitutiva sarà corrisposta esclusivamente per l'eventuale differenza tra i giorni di ferie maturati e i giorni in cui era possibile goderne.
- **Contratti al 31 agosto:** Non è prevista l'erogazione di alcuna indennità sostitutiva (salvo eccezioni normative), essendo i periodi di sospensione sufficienti per il godimento totale delle ferie maturate.
- **Supplenze brevi:** Le indicazioni di cui sopra non si applicano al personale assunto con incarico di supplenza breve e saltuaria.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Massimo Lattari

Doc. firmato digitalmente



massimo lattari
24.09.2026
13:30:01
GMT+02:00